REGOLAMENTO (CEE) N. 1316/86 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1986

relativo a talune condizioni specifiche per l'applicazione in Portogallo del regolamento (CEE) n. 797/85 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il protocollo n. 24 dell'atto di adesione prevede l'attuazione, dalla data dell'adesione e in conformità con gli obiettivi della politica agricola comune, di un'azione comune comprendente un programma specifico di sviluppo delle strutture agricole adeguato alle particolari condizioni e rispondente alle esigenze specifiche dell'agricoltura portoghese ;

considerando che l'attuazione di tale programma deve avvenire parallelamente a un'applicazione efficace delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 797/85 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3827/85 (4) ;

considerando che le condizioni specifiche dell'agricoltura portoghese sono attualmente caratterizzate da una situazione strutturale particolarmente cattiva e che ne consegue che, talune condizioni previste dal suddetto regolamento non rispondono alle condizioni particolari e alle esigenze specifiche delle strutture agricole portoghesi ; che, pertanto, sono necessari alcuni adattamenti o deroghe ai fini dell'attuazione del suddetto regolamento nelle condizioni specifiche dell'agricoltura portoghese, soprattutto per quanto concerne l'accesso alle misure previste e il conseguimento, da parte delle aziende agricole portoghesi, degli obiettivi in materia di miglioramento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione può autorizzare la Repubblica portoghese ad applicare per la fissazione del reddito di riferimento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85, un coefficiente correttivo, non superiore all'1,7 al massimo, al salario lordo medio dei lavoratori non agricoli su tutto il territorio portoghese.

Articolo 2

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione può autorizzare la Repubblica portoghese ad applicare l'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, del suddetto regolamento alle aziende associate, nelle quali solo i due terzi dei membri soddisfano la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 797/85.

La Commissione stabilisce al tempo stesso le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette aziende associate.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è autorizzata ad accordare alle aziende insediate nella regione autonoma di Madera gli aiuti di cui agli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 797/85, per quanto concerne la produzione suina, anche se non è rispettata la condizione concernente la produzione foraggera di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

Articolo 4

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 797/85, l'indennità compensativa di cui a detto articolo 14 può essere concessa agli imprenditori agricoli che coltivano almeno 1 ettaro di superficie agricola utile sul territorio continentale del Portogallo e almeno 0,5 ettari di superficie agricola utile nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.

Articolo 5

Gli aiuti concessi dalla Repubblica portoghese in applicazione del presente regolamento sono imputabili ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 797/85 secondo le modalità in esso previste.

Articolo 6

La durata dell'applicazione delle condizioni specifiche previste dal presente regolamento è limitata a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni relative all'applicazione in Portogallo delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 797/85.

Prima dello scadere del periodo di tre anni il Consiglio decide, su proposta della Commissione e in base a una relazione sull'evoluzione della situazione economica e strutturale in Portogallo, circa il prolungamento delle condizioni specifiche di cui al presente regolamento, qualora la relazione dimostri la necessità di mantenerle.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986.

(1) GU n. C 71 del 26. 3. 1986, pag. 7.
(2) Parere reso il 18 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS